



SENTENZA N. 211/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Il Giudice

Carola Corrado

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. n. **73289** proposto da **(omissis)**,
rappresentata e difesa dagli avv.ti. Angelo Manzo e Roberto Manzo,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabio Cadeddu in Napoli,
via A. De Pretis n. 51, fax. 0892567957 pec
avvangelomanzo@pec.ordineforense.salerno.it
avvrobertomanzo@pec.ordineforense.saerno.it

contro

- **I.N.P.S.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Di Ronza (C.F.
DRNNCL72M19F839Y) e con il medesimo domiciliato in Napoli, alla via A.
De Gasperi, n. 55 (Fax: 081 19926336 – pec:
avv.nicola.dironza@postacert.inps.gov.it);

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Uditi all'udienza del 10 aprile 2024 l'avv. Roberto Manzo, anche per delega
dell'avv. Angelo Manzo, per la ricorrente e l'avv. Di Ronza, per INPS

Ritenuto in

FATTO

La ricorrente rappresentava di essere pensionata INPS e titolare anche di pensione ai superstiti per il coniuge defunto. In data 17.07.2018 la stessa riceveva una raccomandata da INPS, relativa alla nota del 05.07.2018, con la quale le era comunicato il recupero delle somme percepite e non dovute in relazione alla pensione ai superstiti per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti, in quanto dalle verifiche in ordine al reddito dell'anno 2016 risultava aver percepito indebitamente la somma di € 11.122,02. Detta somma era recuperata con rate mensili di € 231,70 e dall'agosto 2018 al giugno 2021 INPS aveva già trattenuto circa € 8.109,50.

Nelle verifiche erano presi in considerazione i redditi relativi al 2015 (diversi dalla pensione), dichiarati con il modello 730/Cud/Unico 2016 e quelli presenti nel casellario centrale dei pensionati. Risultavano così per il 2015 un reddito, diverso da pensione, pari ad € 28.754 e quelli da pensione pari ad € 20.651,00.

L'istante contestava il calcolo effettuato da INPS, richiamando una relazione di un commercialista allegata al ricorso e facendo presente che gli ulteriori redditi dichiarati nel 2015 sono afferenti esclusivamente a redditi da fabbricati per € 220, poiché la somma di € 28.534,00 è stata percepita a titolo di indennità di esproprio dal comune di Gizzeria e non costituirebbe reddito.

Per mero errore del comune sulle ritenute di acconto, la somma era stata inserita fra il reddito complessivo, ma poi era oggetto di dichiarazione integrativa UNICOPF2016 del 06.08.2018 per correggere l'errore. L'Agenzia delle Entrate certificava in data 09.01.2019 che la situazione reddituale della ricorrente per il 2015 era costituita per € 43.987,17 da redditi da pensione e

per € 28.534,00 da indennità di esproprio o risarcimento danno.

Conseguentemente, non vi sarebbe dovuto essere alcun ricalcolo nei confronti della stessa, che presentava in data 09.08.2018 ricorso amministrativo all'INPS per l'annullamento del provvedimento comunicato, senza ricevere riscontro.

Inoltre la ricorrente rilevava che la richiesta di recupero di INPS sarebbe non tempestiva. Applicando l'art. 13, comma 2, l. 412/1991 l'INPS avrebbe dovuto procedere alle verifiche reddituali e provvedere al recupero eventuale dell'indebito entro l'anno successivo. Considerato che il modello unico PF 2016 era stato presentato in data 28.09.2016, l'ente avrebbe avuto tempo fino al 28.09.2017 per richiedere le somme in eccesso. Mentre il provvedimento di recupero era emesso in data 5 luglio 2018 e ricevuto in data 17 luglio 2018.

Peraltro l'istante riteneva che il provvedimento sarebbe stato adottato in violazione della l. 241/90, non riportando l'indicazione del responsabile del procedimento, non essendovi stata la comunicazione di avvio del procedimento e contenendo una motivazione generica e insufficiente.

Per tali ragioni la stessa adiva questo giudice chiedendo di *«accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità, per i motivi sopra esposti, del provvedimento INPS del 05.07.2018 di "Recupero delle somme percepite e non dovute sulla pensione ai superstiti n. 60580814R per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti" pervenuto alla ricorrente in data 17.07.2018 e per l'effetto condannare l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te p.t., a restituire alla sig.ra(omissis) quanto illegittimamente ed erroneamente decurtato e trattenuto dalla pensione ai superstiti a titolo di superamento dei*

limiti di cumulabilità dei redditi posseduti, importo che attualmente è pari ad € 8.109,50- nonché le ulteriori somme che saranno via via decurtate e trattenute nelle more del presente giudizio (fino al maturare delle 48 rate da € 231,70 per un importo complessivo di € 11.122,02), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.

Con condanna dell'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te p.t., parte resistente, al pagamento delle spese e competenze (anche di CTU) oltre accessori del presente giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari».

Inoltre in via istruttoria era chiesto che fosse disposta una CTU per determinare la situazione reddituale e pensionistica dell'anno 2015 e che fosse disposta ulteriore acquisizione documentale presso l'INPS di Salerno e l'Agenzia delle Entrate, compresa la certificazione del 09.01.2019 di quest'ultima Agenzia.

In data 27 marzo 2024 depositava la propria memoria INPS, nella quale innanzitutto contestava l'affermazione della ricorrente circa la tardività del recupero effettuato. L'ente richiama la giurisprudenza della Corte, ritenendo che entro l'anno dalla liquidazione automatizzata, il trattamento pensionistico ha carattere provvisorio e sarebbe soggetto a revisione. Quando la prestazione si cristallizza si dovrebbe tener conto del legittimo affidamento nel frattempo maturato, per il quale occorrerebbe tener conto della buona fede dal pensionato che abbia assolto agli obblighi di comunicazione.

In ogni caso, quanto ai limiti di cumulabilità INPS affermava che le plusvalenze realizzate a seguito di un esproprio costituirebbe reddito ai fini del cumulo ex art. 1, comma 41, l. 335/1195.

Pertanto concludeva per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 10 aprile 2024 il difensore della ricorrente si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento. Il difensore di INPS si riportava alla propria memoria.

Al termine della discussione la causa era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Innanzitutto occorre chiarire che il giudizio innanzi alla Corte dei conti non ha natura impugnatoria. Viene infatti devoluto in giudizio l'intero rapporto al quale è riferito il provvedimento impugnato. Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, il giudizio «*non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'amministrazione, in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio. Esso si sostanzia, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito il Giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva e, in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti an e il quantum della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito a eventuali vizi di legittimità del procedimento e degli atti amministrativi (Corte dei conti, sez. I d'App., sent. n. 387 del 2017)*» (così fra le tante Sez. Sicilia, n. 915/2021).

Ciò posto, questo giudizio ha ad oggetto la legittimità o meno del recupero effettuato per somme ritenute indebitamente percepite dalla ricorrente a titolo di pensione di reversibilità per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti.

A tal riguardo, occorre precisare, come da giurisprudenza di questa Corte, sentenza sez. I App. n. 488/2023, da intendere richiamata qui anche ai sensi

dell'art. 39, lett. d) c.g.c., che «l'art. 1, comma 41, della su richiamata L. n.

335/1995 ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico spettante ai

superstiti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria a tutti

i regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi della predetta assicurazione

generale ed introdotto, mediante la predetta tabella F allegata alla legge,

limiti diversificati alla piena cumulabilità dei trattamenti pensionistici

spettanti ai superstiti con il reddito del beneficiario.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 162/2022, ha dichiarato

costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., il combinato

disposto del terzo e quarto periodo del predetto art. 1, 7 comma 41, della

legge n. 335/1995 e della connessa tabella F, nella parte in cui, in caso di

cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti ed i redditi aggiuntivi del

beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non

possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi,

così alterando il rapporto che deve intercorrere tra la diminuzione del

trattamento di pensione e l'ammontare del reddito personale goduto dal

titolare, esposto a un sacrificio economico in antitesi con la ratio solidaristica

della reversibilità.

Secondo l'insegnamento della Consulta, intatti, le predette norme che

stabiliscono i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito, tengono conto della

diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che deriva dalla

disponibilità di un reddito aggiuntivo e tendono a bilanciare i diversi valori

coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia

con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (Corte cost., sent. n.

162/2022 e n. 241/2016).

Il quadro ordinamentale in materia deve, poi, tener conto della disciplina dettata dall'art. 9 della legge n. 428/1985 ai sensi del quale la revisione dei pagamenti "disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni" e che dette liquidazioni "hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione".

Al riguardo, l'art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 429/1986, aggiunge che: "resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte". Secondo le Sezioni Riunite di questa Corte, per individuare i principi applicabili in tema di recupero di indebiti pensionistici erogati oltre i limiti di cumulabilità, occorre far riferimento proprio alla normativa appena richiamata prevista dall'art. 9 della L. n. 428/1985 e dall'art. 5 del D.P.R. n. 429/1985 dovendosi, quindi, considerare che: "l'Amministrazione dispone del termine di un anno per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il predetto termine sicché nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario, nel corso di detto arco temporale annuale, nella stabilizzazione e nella giustizia del trattamento percepito (proprio in quanto provvisorio e in via di revisione sulla base dei dati prodotti), né può al riguardo rilevare l'eventuale elemento soggettivo della buona fede, in quanto il recupero di eventuali indebiti maturati entro il termine annuale di che trattasi trova causa e legittimazione nella stessa ratio del dettato normativo" (Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 4/2008/QM).

La Corte costituzionale, nel richiamare, per analoga fattispecie, la fisiologica

sfasatura temporale tra il momento in cui la pensione deve essere erogata e il momento dell'accertamento dell'eventuale superamento del limite reddituale, ha individuato quale "criterio di orientamento" l'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, ai sensi del quale l'Inps "procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza" (Corte costituzionale, sentenza n. 166/1996).

Pertanto, come già chiarito da questa Sezione, "in materia di controlli automatizzati i termini annuali sono due: il primo decorre dalla conoscenza dei dati per le attività di vero e proprio controllo e un secondo, decorrente dallo scadere del primo, per l'attività di recupero dell'attuale indebito" (Sez. I App., sentt. n. 123/2023 e n. 156/2022)».

Inoltre la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali da parte del pensionato deve ritenersi assolto mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate e non è necessaria, quindi, un'ulteriore comunicazione all'INPS se nella dichiarazione dei redditi sono inseriti tutti quelli incidenti sul cumulo (fra le altre v. sez. Puglia n. 1/2024, Sez. Abruzzo, n. 98/2023).

Orbene, nel caso di specie il provvedimento di recupero appare tempestivo.

Come affermato dalla ricorrente (pag. 4 del ricorso) il doc 6 allegato al ricorso è il Modello unico persone fisiche 2016 con ricevuta di trasmissione del 29.09.2016. Pertanto considerato un anno da tale data (29.09.2016) per effettuare i controlli e considerato dallo scadere di tale anno anche l'anno successivo per provvedere al recupero, nel caso di specie la comunicazione di

recupero ricevuta in data 17 luglio 2018 appare tempestiva.

2. Ciò posto, occorre valutare nel merito se le somme oggetto di recupero siano indebite o meno, considerata anche la domanda della ricorrente di restituzione delle somme decurtate a titolo di recupero. In altri termini, vi sono profili di indebita percezione delle somme.

A tal riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini del cumulo per stabilire la soglia di percentuale della pensione di reversibilità percepibile, rilevano tutti i redditi del beneficiario, perché la norma non prevede alcuna limitazione al solo reddito imponibile. In particolare, «L'art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 prevede che "gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella". La lettera della norma, dunque, fa riferimento a tutti i redditi del titolare del trattamento, senza limitazione al solo reddito imponibile ai fini Irpef. Pertanto, i redditi catastali, seppure non assoggettati ad Irpef in quanto soggetti ad IMU in via sostitutiva, proprio in quanto redditi devono essere computati tra i redditi complessivi del titolare del trattamento ai fini del cumulo in esame (cfr. nello stesso senso, Sez. Lazio, sent. n. 149/2020; Sez. Liguria, sent. n. 82/2019 e sent. n. 1/2023), restando a tali fini irrilevanti le modalità impositive e le tipologie di imposte alle quali il reddito è assoggettato» (sez. Abruzzo, 98/2023).

Pertanto vale lo stesso principio in questa sede. Quanto percepito dalla ricorrente a titolo di indennità di esproprio è reddito soggetto a tassazione separata. Il fatto che sia soggetto a tassazione separata non significa che non costituisca reddito. L'art. 1, comma 41, l. 335/1995 non fa alcuna distinzione in ragione della tipologia di reddito

3. Alla luce di quanto sopra esposto sulla tempestività del recupero e sulla debenza delle somme, il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500 a favore di INPS.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, pronunciando:

- respinge il ricorso;

- condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 500,00 a favore di INPS.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.

Il Giudice

Carola Corrado

f.to digitalmente

Depositata in Napoli 11.04.2024

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il giudice

Carola Corrado

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli